

COMUNE DI LIGONCHIO
Provincia di Reggio EMILIA

REGOLAMENTO
per la DISCIPLINA
dei CONTRATTI

S O M M A R I O

CAPO I

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1. Principi generali
- Art. 2. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
- Art. 3. Campo di applicazione
- Art. 4. Definizione dei contraenti

CAPO II

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI NEL CAMPO DEGLI APPALTI

- Art. 5. Le competenze del Consiglio Comunale
- Art. 6. Le competenze della Giunta Comunale
- Art. 7. Le competenze del Sindaco
- Art. 8. Le competenze del Segretario Comunale
- Art. 9. Le competenze dei Responsabili di servizio

CAPO III

LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 10. La progettazione
- Art. 11. La redazione dei progetti
- Art. 12. Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
- Art. 13. Prestazioni non soggette a convenzione
- Art. 14. La committenza
- Art. 15. Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

CAPO IV

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 16. I sistemi di affidamento
- Art. 17. L'asta pubblica o pubblico incanto - Definizione e modalità attuative
- Art. 18. La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica e dell'avviso di bando di gara di licitazione privata
- Art. 19. Licitazione privata - Definizione e modalità attuative
- Art. 20. Appalto concorso - Definizione e modalità operative
- Art. 21. Il verbale di gara nell'appalto concorso
- Art. 22. Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante nell'appalto concorso
- Art. 23. Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice nell'appalto concorso
- Art. 24. Adempimenti e modalità operative della Commissione nell'appalto concorso
- Art. 25. L'aggiudicazione nell'appalto concorso
- Art. 26. Trattativa privata
- Art. 27. Affidamento dei lotti successivi e di quelli complementari
- Art. 28. Concorso di idee
- Art. 29. La concessione

CAPO V

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

- Art. 30. Le imprese da ammettere alle gare
- Art. 31. Modalità operative per individuarle
- Art. 32. Requisiti per la partecipazione

- Art. 33. Le domande di partecipazione
Art. 34. La prequalificazione delle imprese da invitare

CAPO VI
BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- Art. 35. Il bando o la lettera di invito - Natura giuridica
Art. 36. Il bando o la lettera di invito - Contenuti
Art. 37. I soggetti titolati a partecipare alle gare
Art. 38. Estensione dei bandi o delle lettere di invito
Art. 39. Visione e rilascio della documentazione interessante l'appalto
Art. 40. Modalità di compilazione e contenuti delle offerte
Art. 41. Termini da concedere per la presentazione delle offerte
Art. 42. L'inoltro o la presentazione delle offerte
Art. 43. Le tornate di gara
Art. 44. Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti
Art. 45. Validità temporale delle offerte
Art. 46. Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

CAPO VII
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

- Art. 47. Modalità operative
Art. 48. Lettera invito - Formulazione equivoca
Art. 49. Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito
Art. 50. Il verbale di gara
Art. 51. Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni
Art. 52. La partecipazione di imprese associate
Art. 53. Le offerte risultanti uguali
Art. 54. Le offerte incomplete della dichiarazione di sub appalto dei lavori
Art. 55. La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere
Art. 56. Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta
Art. 57. Procedure per la trattativa privata preceduta da gara informale

CAPO VIII
GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

- Art. 58. Annullamento della gara
Art. 59. Revoca di una gara
Art. 60. Approvazione degli atti di aggiudicazione
Art. 61. Comunicazione dell'aggiudicazione

CAPO IX
ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

- Art. 62. Spese contrattuali
Art. 63. Depositi cauzionali
Art. 64. Documentazione antimafia
Art. 65. Conformità del contratto con l'atto deliberativo
Art. 66. Pubblicazione dei risultati di gara
Art. 67. La stipulazione del contratto
Art. 68. Il rogito a mezzo del Segretario
Art. 69. I diritti di rogito
Art. 70. Scrittura privata e scrittura privata autenticata

CAPO X
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 71. Consegna dei lavori
- Art. 72. Le anticipazioni ed i pagamenti
- Art. 73. I termini per la esecuzione dei lavori
- Art. 74. L'esecuzione d'ufficio
- Art. 75. Il sub appalto, il cottimo ed i noli a caldo
- Art. 76. Le varianti in corso d'opera
- Art. 77. La direzione dei lavori
- Art. 78. Il collaudo
- Art. 79. Disposizioni transitorie e finali

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**Art. 1.
Principi generali**

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o, comunque, riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 16.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8/6/1990, n. 142, col provvedimento di approvazione del P.E.G.; in mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nel P.E.G. la scelta si intende attribuita al funzionario, che rispetterà, comunque, i principi generali del diritto.

La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni, come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente, dovranno essere scrupolosamente osservati.

**Art. 2.
Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

Il presente regolamento ha una portata di carattere generale, per cui i singoli appalti o le forniture potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Si considerano integrativi della presente regolamentazione;

Nel caso di lavori pubblici:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito in legge n. 216 del 2/6/1995 ed ulteriori modificazioni;
- la legge 20/3/1865, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei ll.pp. approvato con r.d. 25/5/1989, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13/9/1982, n. 646; 23/12/1982, n. 936; 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

Nel caso invece di forniture o di servizi:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

Art. 3.
Campo di applicazione

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, alle concessioni, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempra la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

Art. 4.
Definizione dei contraenti

All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:

Quanto al Comune di Ligonchio con i termini "Amministrazione - Ente o stazione appaltante-concedente";

Quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente - aggiudicatario - concessionario".

LE FUNZIONI E LE COMPETENZE DEGLI ORGANI ELETTIVI NEL CAMPO DEGLI APPALTI

Art. 5

Le competenze del Consiglio Comunale

Appartiene al Consiglio Comunale, su proposta della Giunta:

- Procedere all'approvazione del programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio, predisposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Determinare, conseguentemente, con tale strumento, le opere da eseguire, l'ordine di priorità da accordare, le modalità di finanziamento ed i tempi di attuazione.
- Approvare il piano annuale delle opere pubbliche.
- Approvare le convenzioni per la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
- Deliberare l'approvazione dei Piani Finanziari e l'assunzione di eventuali mutui ove non siano previsti in bilancio.
- Deliberare sugli acquisti, alienazioni, permuthe immobiliari, appalti e concessioni che non siano stati già previsti in atti fondamentali e, conseguentemente, già esaminati dal Consiglio stesso.
- Deliberare sulle competenze nuove attribuite con l'art. 15 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito in legge n. 216 del 2/6/1995.

Art. 6.

Le competenze della Giunta Comunale

Alla Giunta Comunale appartiene il compito di adottare gli atti amministrativi per consentire l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e conseguentemente:

Nel caso di lavori pubblici:

- L'approvazione dei progetti preliminari definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare, nel rispetto della programmazione del Consiglio Comunale;
- La nomina delle commissioni giudicatrici, ove previste o necessarie;
- L'approvazione definitiva dell'aggiudicazione, così come dell'eventuale annullamento, nel caso di affidamento a seguito di appalto concorso;
- L'adozione dei provvedimenti necessari ove si sia in presenza di affidamenti di lotti successivi, di perizie di varianti e suppletive.

Nel caso di forniture o servizi:

- Gli atti già elencati per i lavori che si rendono necessari per le forniture od i servizi che dovessero comunque essere affidati all'esterno.

Art. 7.

Le competenze del Sindaco

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi, oltre ad adottare i provvedimenti di incentivazione e di stimolo dell'attività, incide in modo diretto ed immediato sul risultato della stessa attraverso le competenze che gli sono attribuite dall'art. 13 - comma 1° punto 5 ter della legge 25/3/1993, n. 81, che consente allo stesso:

- Di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

- Di definire gli incarichi dirigenziali;
- Di affidare collaborazioni esterne e, quindi, di utilizzare professionalità specifiche non disponibili all'interno dell'ente, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale per gli uffici e i servizi.

Art. 8

Le competenze del Segretario Comunale

In assenza del Direttore Generale, quale coordinatore dell'attività dei funzionari, e garante della legittimità dei procedimenti amministrativi, nel campo degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, il Segretario Comunale è tenuto a controllare che sia assicurato il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari, e di ogni atto, procedura o provvedimento che viene posto in essere per raggiungere lo scopo.

Oltre a questa funzione, che può considerarsi di carattere generale, viene, nella specifica materia, investito da tutta una serie di adempimenti e conseguenti responsabilità, che possono essere così riassunti:

- Presidenza delle Commissioni delle gare per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, con facoltà di delegare il funzionario responsabile del servizio;
- Esercizio del controllo sugli adempimenti posti in essere dall'Ufficio Contratti, in ogni fase del procedimento;
- Rogito dei contratti interessanti l'Ente, nel rispetto delle norme che regolano la materia ed, in particolare, della legge notarile;
- Autentica le sottoscrizioni dei contraenti nei casi in cui è prevista la forma della scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 70 del presente regolamento.

Art. 9

Le competenze dei responsabili di servizio

La figura del Responsabile di servizio ha assunto una valenza importantissima nella gestione degli enti pubblici e degli appalti in particolare dopo l'avvenuto della legge 8/6/1990, n. 142, della legge n. 127/1997 e del D.Lgs. n. 29/1993.

Spettano al Responsabile di servizio tutti i compiti gestionali dell'appalto dalla fase della proposizione a quella della completa esecuzione e gestione e quindi:

- Proposizione dell'intervento ed espressione del parere di regolarità tecnica;
 - Sottoscrizione dei bandi od avvisi di gara;
 - Selezione delle imprese da invitare alla eventuale gara;
 - Presidenza delle commissioni di gara o di concorso, in caso di delega da parte del Segretario Comunale;
 - Responsabilità del procedimento dell'appalto;
 - Stipula del relativo contratto;
 - Gestione della esecuzione del contratto.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge 15/5/1997, n. 127, devono ritenersi attribuite ai Responsabili di Servizio, le seguenti altre competenze:
- Approvazione, con determinazione, dell'elenco delle ditte da invitare alle gare;
 - Approvazione, con determinazione, dell'aggiudicazione definitiva nel caso di affidamenti effettuati con procedimenti di gare di tipo meccanico.

LA PROGETTAZIONE E GLI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 10

La progettazione

La progettazione si articola nei seguenti tre livelli successivi:

– Progettazione preliminare, che consiste in una relazione illustrativa delle ragioni che inducono l'ente alla scelta della soluzione prospettata, alla sua fattibilità sotto gli aspetti tecnici e ambientali, alla possibilità di finanziamento delle opere ed alla individuazione, di larghissima massima, delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Si tratta di atto che rientra nella competenza della Giunta Comunale, non essendo ricompreso nell'art. 32, comma 2°, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 4, comma 2°, della legge n. 415/1998.

– La progettazione definitiva, con la quale si individuano più compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal progetto preliminare.

Consiste quindi in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali che saranno impiegati, dello studio di impatto ambientale, se previsto, della individuazione delle principali caratteristiche dell'opera, delle superfici, dei volumi da realizzare e degli studi ed indagini preliminari condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

– La progettazione esecutiva determina, invece, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed il relativo costo, in quanto è realizzata con uno sviluppo talmente dettagliato da consentire che ogni elemento che contribuisce a formare il progetto sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo comprende quindi le relazioni, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, gli elaborati grafici, realizzati su scala, i particolari costruttivi, il capitolato speciale, il computo metrico e l'eventuale elenco dei prezzi unitari.

Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da un piano di manutenzione dell'opera da redigere nel rispetto dei termini e modalità previste dal Regolamento.

La progettazione dovrà infine essere effettuata in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo presente il contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

Quando le caratteristiche tipologiche lo consentono, la progettazione definitiva e quella esecutiva possono essere incluse in un unico documento e, quindi, approvate con un'unica deliberazione.

La progettazione preliminare non è necessaria quando l'intervento è di modesta entità e/o riguarda la manutenzione ordinaria del patrimonio, nonché in ogni altro caso in cui gli elementi fondamentali dell'opera sono già previsti nel programma delle OO.PP., o nella Relazione Previsionale e Programmatica, o in altri atti generali approvati dal Consiglio Comunale.

Il rapporto tra progetto preliminare e il progetto triennale è regolato dall'art. 14 della legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 4 della legge n. 415/1998.

In via transitoria, e sino al 31/12/1999, al fine di consentire all'Amministrazione l'adeguamento della sua organizzazione alle disposizioni della legge n. 415/1998, i progetti preliminari vengono approvati dal Consiglio Comunale, visto che il programma delle opere pubbliche per il 1998, già approvato dal Consiglio Comunale e divenuto esecutivo, non comprende i progetti preliminari.

Art. 11

La redazione dei progetti

Per la redazione dei progetti di ogni ordine e grado sarà data puntuale applicazione al disposto di cui all'art. 17 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995, e del relativo regolamento e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente:

– I progetti dovranno essere redatti, con priorità, dagli Uffici Tecnici dell'Ente o dagli organismi tecnici di cui l'Ente può avvalersi;

- Tali progetti dovranno essere firmati dai dipendenti iscritti negli Albi Professionali od abilitati (L'eventuale onere per l'iscrizione graverà a carico dell'amministrazione);
- Graveranno altresì a carico dell'Ente gli oneri per la copertura, con polizza assicurativa, dei rischi di natura professionale.
- Dovrà essere costituito un fondo rappresentato dall'1% del costo preventivato dell'opera, da ripartire, quale incentivo, tra il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione ed il coordinatore unico;
- La possibilità di affidamento all'esterno della progettazione può essere seguita solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'Amministrazione;
- L'affidamento all'esterno, e quindi, a liberi professionisti singoli, associati o consorziati ed a società di ingegneria dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 101 del 3/4/1995 e della legge di conversione e successive modificazioni.
- Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore ai 200.000 ECU, si applicheranno, per la individuazione dell'affidatario, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995, applicando, ai fini della individuazione dell'affidatario, il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1°, lett. b del su richiamato decreto legislativo ed ai fini della valutazione i parametri di cui al D.P.C.M. n. 116 del 27/2/1997;
- Per gli affidamenti di valore inferiore ai 200.000 ECU, nella more della emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 2/6/1995, si applicherà il disposto di cui ai punti 10 ed 11 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4488/UL del 7/10/1996;
- Sussiste il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di partecipare agli appalti, alle concessioni di lavori pubblici ed agli eventuali subappalti e cottimi anche a mezzo di soggetti controllati, controllanti o collegati, per i lavori o le opere oggetto della progettazione;
- Nel caso di affidamento della progettazione all'esterno dell'Amministrazione, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, prioritariamente, al progettista incaricato, rispetto ad altri professionisti.
- Nel caso di progettazione di particolare importanza e rilevanza sotto i profili architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, potrà essere valutata la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

ART. 12

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

Oltre agli strumenti tecnici di cui all'articolo precedente, le norme del presente Capo III si applicano, in quanto compatibili, anche alle seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) Il Piano Regolatore Generale;
- b) Le varianti generali al P.R.G.;
- c) Gli strumenti urbanistici;
- d) Incarichi professionali per indagini tecniche, sociali e ambientali, studi e consulenze di particolare rilevanza;

ART. 13

Prestazioni non soggette a convenzione

Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento, deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, gli incarichi in ordine a pareri tecnico legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico e, inoltre, gli incarichi per attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

ART. 14
La committenza

Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione eretta a sistema che prevede il pieno rispetto, da parte dell'incaricato, delle linee, degli indirizzi e degli obiettivi dell'Amministrazione committente.

ART. 15
Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili. In particolare, nell'atto di convenzione, devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) La descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) L'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) Il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) L'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, ecc., in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) La scadenza dell'incarico e la penale per ogni giorno di ritardo;
- f) La scadenza dell'incarico e la penale per ogni giorno di ritardo;
- g) La facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) L'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 16

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

– L'asta pubblica o pubblico incanto nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;

– La licitazione privata nelle forme previste dalla legge 2/2/1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 1 e 5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

– L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440; dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23/5/1924, n. 827 e dall'art. 21 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995.

Qualora poi gli importi degli appalti di opere superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e conseguentemente, giusta l'art. 29 del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2/2/1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2/2/1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onere e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.

– La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamentato dalla vigente legislazione.

– Il concorso di idee, che si ritiene di richiamare, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

– per quanto riguarda le forniture ed i servizi soggetti per importo alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 358 del 24/7/1992 e n. 157 del 17/3/1995.

Art. 17

L'asta pubblica o pubblico incanto - Definizione e modalità attuative

E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

- Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

Le modalità operative per l'individuazione dell'aggiudicatario sono le seguenti:

L'aggiudicazione provvisoria viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del funzionario.

Le norme procedurali da seguire sono previste dagli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

17.1 Metodo della candela vergine

- Si accendono una dopo l'altra tre candeline - Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "vergine" la gara è dichiarata deserta. Se invece, durante l'ardere delle tre candele, sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

17.2. Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

17.3. Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.

Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

17.4. Metodo del pubblico banditore

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

17.5. Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo

Il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati, a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati "Fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella risultata comunque la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

Nel caso di appalti che per valore sono soggetti alla normativa comunitaria la procedura aperta sarà applicata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 del D.L. 19/12/1991, n. 406 e del bando di gara di cui all'allegato D della medesima disposizione

Art. 18

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica e dell'Avviso o bando di gara di licitazione privata

Nel caso di asta pubblica l'avviso, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere così pubblicato:

- se il prezzo base non raggiunge la somma di £. 50.000.000 (EURO 25.882,84) (in base all'art. 20 del D.P.R. 20/4/1994, n. 367 che aumenta di 1.000 volte i valori stabiliti dall'art. 66 del R.D. 23/5/1924, n. 827), all'Albo Pretorio del Comune almeno per 15 giorni;
- se il prezzo base è compreso fra i 50 e i 200 milioni (EURO 103.291,38), sul *FAL* della provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
- se il prezzo base è superiore alla somma di £. 200.000.000 (EURO 103.291,38), tale pubblicazione, oltre che sul *FAL* deve essere effettuata anche sulla *G.U.* almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Nel caso di licitazione privata l'avviso o bando di gara va pubblicato a cura e spese dell'Ente appaltante:

- A) nell'Albo Pretorio del Comune ove la stazione appaltante ha sede, se l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500.000 ECU. La pubblicazione del bando di gara va fatta integralmente.
- B) Nel Bollettino regionale della Regione ove ha sede la stazione appaltante, se l'importo dei lavori da appaltare è inferiore a un milione di ECU. La pubblicazione sul Bollettino Regionale va eseguita integralmente. Inoltre l'avviso o bando di gara va pubblicato per estratto sui principali giornali e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante.
- C) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, foglio inserzioni, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari a un milione di ECU, nonché, per estratto, sui giornali come sopra.
- D) Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, ricorrenti congiuntamente, la pubblicazione dell'avviso di gara il cui importo fosse non inferiore a 500.000 ECU e non superiore a un milione di ECU, può essere effettuata, integralmente, in "appositi" Albi della stazione appaltante (art. 7, quanto comma, della legge 17 febbraio 1987, n. 80).

In tali termini non deve essere considerato il *dies a quo*.

Nei casi di urgenza, individuati con apposita determinazione del Responsabile di Servizio, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di 5 milioni di ECU, IVA esclusa per i lavori, 200.000 ECU, IVA esclusa per le forniture ed i servizi, l'avviso di asta pubblica o di licitazione privata dovrà essere pubblicato anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dai Decreti Legislativi n. 406 del 19/12/1991; n. 358 del 24/7/1992 e n. 157 del 17/3/1995.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 19

Licitazione privata - Definizione e modalità attuative

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica, si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

19.1. Metodo di cui all'art. 1 lett. a della legge 2/2/1973, n. 14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso percentuale sul prezzo base.

19.2. Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2/2/1973, n. 14

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezziario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria dei lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro delle offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni, risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

19.3. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa

Prevista dall'art. 29 lett. B del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, dall'art. 16 lett. B del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992 e dall'art. 23 lett. B del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995, a seconda che trattasi di lavori, forniture o servizi, è quel sistema di gara mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

In presenza di questo sistema di aggiudicazione, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.

La valutazione delle offerte, per la proposta di definitiva aggiudicazione, è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi oggetto di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

Nel caso di affidamento dei lavori in concessione, giusta quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito in legge n. 216 del 2/6/1995, gli elementi da tenere presente per l'aggiudicazione sono i seguenti:

- 1) Il valore economico e finanziario della contro presentazione;
- 2) Il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) Il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) Il rendimento;
- 5) La durata della concessione;
- 6) Le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

Ove si sia in presenza di gara tendente ad affidare incarichi di progettazione, dovrà essere altresì applicato, ai fini valutativi delle offerte, il criterio previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio n. 116 del 27/2/1997.

Art. 20

Appalto concorso - Definizioni e modalità operative

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che si ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

E' regolato dall'art. 4 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui ai

D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, n. 358 del 24/7/1992 e n. 157 del 17/3/1995, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione e riguardi rispettivamente l'affidamento di lavori, forniture o servizi.

La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per l'ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 2 della legge n. 216 del 2/6/1995, gli elementi variabili da prendere in considerazione ai fini della individuazione della migliore offerta, sono i seguenti:

- 1° Prezzo;
- 2° Valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3° Tempo di esecuzione dei lavori;
- 4° Costo di utilizzazione e di manutenzione.

Art. 21

Il verbale di gara nell'appalto concorso

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara, composta dal Segretario Comunale in qualità di Presidente, e dal Responsabile del servizio che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in seduta pubblica, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:

A) accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;

B) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;

C) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;

D) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;

E) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro membro della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;

F) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dai presenti, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;

G) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta, tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

Art. 22

Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante nell'appalto-concorso

L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

- alla nomina della Commissione giudicatrice, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati;
- alla trasmissione alla Commissione di tutte le offerte ammesse ai fini della loro valutazione.

Art. 23

Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice nell'appalto concorso

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all'art. 21 comma 5 del D.L. n. 101 del 3/4/1995 convertito in legge n. 216 del 2/6/1995 da uno dei funzionari dell'Ente.

Ove comunque all'interno dell'Ente non dovesse esistere, anche per la particolare natura ed importanza dell'appalto un funzionario idoneo ad esplicare tale delicata funzione, l'incarico può essere conferito a soggetto esterno comunque appartenente ad una pubblica amministrazione.

Nel caso di affidamento di lavori pubblici, deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e si compone di 3 membri esperti nella specifica materia, scelti tra le categorie professionali con le modalità previste dall'art. 21, 6° comma del D.L. n. 101 del 3/4/1995 come convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste da tale articolo.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che fungerà da segretario ed avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito ad essa attribuito, la Commissione si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate all'ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.

Art. 24

Adempimenti e modalità operative della Commissione nell'appalto concorso

Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte ritenute valide e, come tali, trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti, contemporaneamente, gli aspetti tecnici ed economici.

Nel caso di affidamento di lavori, l'art. 21, comma 2 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, come convertito con legge n. 216 del 2/6/1995, individua nei seguenti gli elementi variabili da prendere in considerazione:

- Il prezzo;
- Il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

- Il tempo di esecuzione dei lavori;
- Il costo di utilizzazione e di manutenzione.

Nell'espletamento della funzione la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati, e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- b) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purché operate nei confronti di tutti i concorrenti;
- c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
- d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso, quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
 - Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
 - Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 25

L'aggiudicazione nell'appalto concorso

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione della Giunta Comunale.

La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

Occorre, invece, una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche; in tal caso è, comunque, riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

Art. 26

Trattativa privata

Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.

In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:

- in forma verbale o telefonica nei casi eccezionali in cui ricorra la estrema urgenza o, comunque, quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;
- in tutti tali casi dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà e della trasparenza del procedimento seguito;
- in forma scritta, mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante;

– E' da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, la presentazione di offerte in forma telegrafica.

Nel caso poi debbano essere affidati a trattativa privata gli appalti di lavori pubblici, si rende necessario rispettare le prescrizioni di cui all'art. 24 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995 che sancisce la possibilità del ricorso a questa forma di affidamento esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza, attestati dal Responsabile del procedimento, rendano incompatibili i termini, imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

In questo ultimo caso occorre peraltro rispettare le condizioni particolari previste dalla disposizione su richiamata che possono essere riassunte nelle seguenti:

- Obbligo di motivazione del ricorso a questo sistema e della comunicazione all'Osservatorio;

- Necessità del possesso dei requisiti richiesti per assumere l'appalto;

- Obbligo di espletamento di una gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 concorrenti od, al limite, tutti quelli in grado di eseguire l'appalto che si propone salvo il caso di affidamenti di lavori che soltanto una impresa è in grado di eseguire, per i quali, indipendentemente dal loro importo, si dovrà andare necessariamente all'affidamento diretto senza l'espletamento della gara;

- Divieto di suddivisione dell'appalto in lotti per evadere la normativa;

- Divieto di utilizzare il sistema dell'affidamento a trattativa privata di un ulteriore lotto, se il precedente è stato concesso a trattativa privata;

L'interferenza tecnica non può giustificare il ricorso alla trattativa privata.

La trattativa privata è, altresì, ammessa:

a) qualora gli incanti e le licitazioni siano andate deserte per qualunque causa o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

b) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) per l'acquisto o locazione di immobili;

d) per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche, sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica, giuridica o scientifica;

e) per spese minute ed urgenti ed interventi di particolare urgenza (Sono tali le spese e gli interventi che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente e preventivamente programmati e autorizzati).

Si ricorre alla trattativa privata, come metodo ordinario, derogando dalle norme che precedono, per la vendita di lotti di terreno di proprietà comunale destinati alla edificazione e compresi negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, che avviene secondo una particolare procedura disciplinata da norme speciali, che prescrivano il possesso da parte degli acquirenti di specifici requisiti e che è compresa nel procedimento per la realizzazione di iniziative volte al perseguimento di finalità d'ordine sociale ed economico.

Art. 27

Affidamento dei lotti successivi e di quelli complementari

L'affidamento a trattativa privata dei lotti successivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge 3/1/1978, n. 1, sarà possibile giusta quanto previsto dal punto 13 della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 4488/UL del 7/10/1996, solo nel caso in cui si sia in presenza di appalto affidato a mezzo di pubblica gara anteriormente alla data del 3/6/1995.

In presenza di appalti soggetti alla normativa comunitaria, ove si debbano affidare alla impresa aggiudicataria dell'appalto principale anche lavori, forniture o servizi complementari, si applicheranno rispettivamente i principi di cui agli artt.:

- 9 - c. 2 lett. d del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991;
- 9 - c. 6 lett. e del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992;
- 7 - c. 2 lett. e del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995.

Art. 28 **Concorso di idee**

E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse, ed in genere di natura artistica, acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.

Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.

Anche se, con l'attribuzione del premio, l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.

Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.

Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali, nominata con apposito atto deliberativo e la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.

Il parere da questa espresso, attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.

Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

Art. 29 **La concessione**

Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire e gestire l'opera.

In questo caso la controprestazione consiste quindi unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere.

Soltanto nel caso in cui nella gestione dell'opera sono previsti prezzi e tariffe amministrative o controllate, l'ente concedente può assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli interventi e della gestione anche mediante un prezzo che non può superare il valore del 50% dell'importo totale delle opere, importo da corrispondere, comunque, dopo effettuato il collaudo.

L'affidamento può essere effettuato solo in base ad un progetto definitivo.

Il sistema di aggiudicazione, che, stando al disposto di cui all'art. 21 - 2° comma del D.L. n. 101 del 3/4/1995, deve essere effettuato mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi variabili, che possono essere tenuti in considerazione dalla commissione, sono i seguenti:

- Il valore economico e finanziario della contro prestazione;
- Il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- Il tempo di esecuzione dei lavori;
- Il rendimento;
- La durata della concessione;
- Le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 30

Le imprese da ammettere alle gare

Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui all' art. 7 della legge 2/2/1973, n. 14 ed ai D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991; n. 358 del 24/7/1992 e n. 157 del 17/3/1995, a seconda che si tratti di affidamenti di lavori, forniture o servizi.

Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione del funzionario, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

Nel caso di affidamento di lavori pubblici con il sistema della licitazione privata, giusta il disposto di cui all'art. 23 del D.L. n. 101 del 3/4/1995 convertito nella legge n. 216 del 3/6/1995, debbono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 31

Modalità operative per individuarle

Ai sensi dell'art. 7 della legge 2/2/1973, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte con l'art. 12 del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, con l'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992 e con l'art. 7 del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995, riguardanti rispettivamente gli affidamenti di lavori, fornitura e servizi soggetti alla normativa comunitaria, le imprese da invitare alla gara, nel caso di ricorso ai sistemi di aggiudicazione qualificati come procedure ristrette, vengono individuate attraverso il preavviso di gara, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle specifiche normative.

Art. 32

Requisiti per la partecipazione

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui ai D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, n. 358 del 24/7/1992 e n. 157 del 17/3/1995 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria e che si riferiscono rispettivamente ai lavori, forniture e servizi.

I requisiti minimi previsti dalle su richiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

Art. 33

Le domande di partecipazione

Debbono essere presentate dalle ditte che, interessate all'appalto, siano in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Redatte in carta da bollo del valore vigente al momento della presentazione.
- 2) Contenere tutte le notizie richieste dal bando e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata a provvedervi.
- 3) Corredate di tutti i documenti richiesti e che risultino validi tanto rispetto alla loro predisposizione che per il rispetto dei termini.
- 4) Inoltrate con lettera raccomandata, all'esterno della quale deve essere indicata la gara per la quale si richiede la partecipazione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Stazione appaltante.

Le domande di partecipazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, o telefax.

Nelle ultime quattro ipotesi la richiesta deve essere confermata con lettera formale, spedita nel rispetto delle modalità dei termini di scadenza previsti per la presentazione della richiesta.

Art. 34

La prequalificazione delle imprese da invitare

L'operazione di prequalificazione delle ditte da invitare sarà effettuata dal funzionario competente per materia, se del caso coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio Contratti o appalti.

L'elenco delle ditte in possesso dei requisiti, e quindi da ammettere, dovrà essere formalizzato con determinazione del responsabile di servizio, nella quale dovranno essere inseriti anche i nominativi delle ditte escluse e le motivazioni della esclusione, da comunicare, su richiesta, alle imprese non ammesse.

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 35

Il bando o la lettera di invito - Natura giuridica

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

Dal che ne deriva che non può, dalla controparte, essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Art. 36

Il bando o la lettera di invito - Contenuti

Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara, debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

A) Quali sono gli elementi da considerare essenziali e che, come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

B) Quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

Tale distinzione dovrà essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano alla esclusione.

Il bando di gara, predisposto e firmato dal responsabile del servizio competente per materia deve, a cura dell'Ufficio medesimo, essere pubblicato ai sensi di legge e con oneri, giusta il disposto di cui all'art. 8 della legge 9/10/1984, n. 687, a carico della Stazione appaltante.

Art. 37

I soggetti titolati a partecipare alle gare

Possono partecipare alle gare, oltre imprese singole, anche quelle riunite in associazione, in consorzio ed in consorzi stabili costituiti, questi ultimi, nel rispetto della normativa di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995.

Si ritengono applicabili, per quanto concerne i requisiti richiesti per la partecipazione, la definizione dei rapporti e delle responsabilità fra le varie imprese, le modalità ed i tempi di costituzione del rapporto e, le competenze esecutive, le norme previste dalle leggi che regolano i particolari istituti.

Si rinvia per ogni ulteriore precisazione in ordine alla partecipazione in forma associata, alle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 38

Estensione dei bandi o delle lettere di invito

Il bando di gara, per le aggiudicazioni a mezzo di pubblico incanto, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni e come peraltro previsto dal precedente art. 36.

Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui all'art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991.

Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali la forma telefonica, telegrafica, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

Art. 39

Visione e rilascio della documentazione interessante l'appalto

Le ditte interessate all'appalto possono prendere visione della documentazione, presso l'ufficio indicato nell'avviso di gara che sarà tenuto a fornire ogni e qualsiasi informazione che sarà reputata utile per la partecipazione.

Ai rappresentanti delle ditte invitate deve essere rilasciata, su richiesta e previo versamento del rimborso delle spese come determinato dall'amministrazione e comunque limitato alla copertura dei costi reali della documentazione richiesta, copia degli elaborati tecnici od amministrativi.

Il pagamento dovrà essere suffragato da apposita ricevuta.

Incombe sul personale a ciò preposto l'obbligo della conservazione del segreto d'ufficio in ordine alle imprese che hanno richiesto, ottenuto o comunque visionata la documentazione.

Art. 40

Modalità di compilazione e contenuti delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

I contenuti, ritenuti indispensabili per la sua validità, possono essere così riepilogati:

- Indicazione con chiarezza e con espressione in cifre ed in lettere del ribasso o, comunque, del prezzo offerto;

- Indicazione, nel caso della utilizzazione dell'istituto del subappalto, di tutte le notizie previste dall'art. 34 del D.Lgs. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

Art. 41

Termini da concedere per la presentazione delle offerte

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, 6 e 7 del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992, 9 e 10 del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995, rispettivamente per i lavori, forniture e servizi.

Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta quanto previsto dall'art. 3 del DPCM n. 55 del 10/1/1991, non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza, vanno indicate nel bando di gara le relative motivazioni. Il ricorso a tale procedura non è comunque consentito quando le ragioni dell'urgenza siano imputabili a colpe dell'amministrazione.

Il computo dei termini per le gare soggette al regime comunitario sarà effettuato nel rispetto delle trascrizioni di cui al regolamento CEEM n. 1182/71 approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 3 giugno 1971.

Art. 42

L'inoltro o la presentazione delle offerte

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.

Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenzialmente imminente per la strumentalizzazione della gara.

E' assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

I soggetti titolati a ricevere le offerte debbono rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art. 22 della legge n. 216 del 2/6/1995.

Art. 43

Le tornate di gara

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 10/12/1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve, naturalmente, riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

La medesima gradualità dovrà essere seguita per la apertura delle offerte.

Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e, come tali, affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

Art. 44

Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 - VII comma del R.D. 23/5/1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

Art. 45

Validità temporale delle offerte

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima di procedere all'esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

Art. 46

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

Tale sanatoria deve intervenire prima dell'espletamento della gara.

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 47
Modalità operative

In presenza di pubblica gara, (asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso) nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere, il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

L'operazione è riservata ad apposita Commissione che è composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, giusta il disposto del comma 3° dell'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142, al Segretario Comunale o ad altro funzionario da lui delegato.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal responsabile del servizio.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Queste operazioni verranno espletate in due fasi:

– La prima tendente ad accertare il rispetto dei tempi e delle modalità per la predisposizione ed inoltro dell'offerta e la presenza e la regolarità dei documenti richiesti per la partecipazione. Compiuta tale operazione ed accertata la possibilità di ammissione, le buste contenenti le offerte vengono conservate sigillate e depositate sul tavolo.

Per gli appalti di lavori pubblici preceduti da asta pubblica o licitazione privata, si applica l'art. 10, comma 1/quarter, della legge n. 109/1994 (come introdotto dall'art. 3, comma 1°, della legge n. 415/1998), per cui la Commissione, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad almeno il 10% delle ditte offerenti di comprovare il possesso dei requisiti, secondo le modalità stabilite dalla disposizione sopra citata.

– La seconda, nella apertura delle buste contenenti le offerte ammesse per le quali si dà lettura delle condizioni dalle medesime previste ed, applicate le eventuali procedure per la individuazione della anomalia, si ricava il nominativo della impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Tale aggiudicazione, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte del Presidente della Commissione.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso, od il concorso di idee, o l'offerta economicamente più vantaggiosa, in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o alterazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse per effetto dell'accertamento di irregolarità in qualsiasi fase del procedimento, saranno consegnate al segretario per le successive comunicazioni ed eventuali restituzioni alle ditte interessate.

Art. 48

Lettera invito - Formulazione equivoca

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

Art. 49

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per la ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

Art. 50

Il verbale di gara

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la descrizione di tutte le operazioni che in casi particolari debbono essere compiute e le dichiarazioni, denunce o contestazioni che vengono sollevate dai concorrenti;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

Art. 51

Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventualmente pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;

- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
 - 3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
 - 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
 - 5) Fare inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
 - 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
 - 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere tecnico;
 - 8) Trasmettere copia del verbale al soggetto titolato a compiere l'aggiudicazione definitiva.
- I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

Art. 52

La partecipazione di imprese associate

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.

Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

- 1) E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.
- 2) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 8/8/1977, n. 584 regolante gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
- 3) All'associazione temporanea di imprese si considera estensibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10/3/1962, n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorrenti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.
- 4) La prescrizione che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

Art. 53

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n. 827, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

Art. 54

Le offerte incomplete della dichiarazione di sub appalto dei lavori

L'art. 34 del D.L. n. 101 del 3/4/1995 convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995, prescrive, al 1° comma, la necessità della sussistenza di determinate condizioni perché dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il *sub* appalto o la concessione in cottimo.

Tali condizioni sono le seguenti:

- Che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di questi che intendono subappaltare;

- Che l'importo dei lavori da subappaltare sia contenuto all'interno della quota che può essere affidata in tal modo, giusta le determinazioni adottate con il regolamento;
- Che all'atto dell'offerta si indichino fino ad un massimo di sei possibili subappaltatori, allegando, ove se ne indichi uno solo, la certificazione attestante il possesso dei requisiti;
- Che l'appaltatore provveda, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione appaltante;
- Che il subappaltatore non si trovi in uno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni;

Ai fini dei comportamenti da tenere in sede di gara si precisa che la mancata indicazione nell'offerta della volontà di avvalersi del sub appalto, non deve essere interpretata come una carenza della stessa, e quindi come motivo di esclusione, ma come espressione di volontà di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

Art. 55

La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1294, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 – 4° comma della legge 2/2/1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

Art. 56

Criteri per la determinazione delle anomalie dell'offerta

L'anomalia delle offerte sarà determinata applicando la normativa vigente.

Nelle gare soggette al regime comunitario si adotterà conseguentemente il metodo del contraddittorio.

In quelle soggette per valore alla normativa nazionale, si applica il sistema della individuazione meccanica od automatica, basata sul valore medio delle offerte incrementato del valore della ulteriore media degli scostamenti o scarti, così come previsto dal decreto del Ministero dei LL.PP. del 28/4/1997 e dall'art. 21, commi 1 e 1/bis, della legge n. 109/1994, come modificati dall'art. 7, comma 1°, della legge n. 415/1998.

Ove questo sistema dovesse variare od essere soggetto a sospensioni per effetto di vuoti legislativi verificatisi nel corso dell'iter procedurale che interessa l'appalto, si considererà applicabile il criterio previsto dal bando di gara che sarà interpretato come volontà autonoma dell'ente appaltante.

Nel caso di applicazione meccanica dovranno essere tenuti presenti anche i seguenti altri principi:

- in presenza di offerta in ribasso ed in aumento, si prenderanno in considerazione, ai fini della individuazione della media e del numero minimo necessario per applicare il criterio della ricerca automatica dell'anomalia, solo quelle in ribasso;
- la procedura di esclusione non si applicherà in presenza di un minimo di offerte valide inferiori a 5;
- nel caso di applicazione dell'anomalia in presenza di gare espletate con il sistema dei prezzi unitari, il controllo previsto dall'art. 5, comma 5 della legge 2/2/1973, n. 14, dovrà essere esteso a tutte le offerte ritenute valide.

Ove tale controllo dovesse portare ad accertare importi diversi rispetto all'ammontare complessivo risultante dall'offerta, si procederà sulla scorta di tale variazioni, alla ripetizione delle operazioni per la individuazione del nuovo limite cui ancorare la ricerca della anomalia.

ART. 57

Procedure per la trattativa privata preceduta da gara informale

In applicazione del principio in base al quale la gara informale della trattativa privata è caratterizzata dall'informalità e dalla libertà di forme, la Commissione di gara è composta, più

semplicemente, dal funzionario responsabile del procedimento per materia (o da altro funzionario da lui delegato), in qualità di Presidente e da altro funzionario nominato dal Segretario Comunale.

Il giorno e l'ora fissati per l'espletamento della gara sono quelli indicati nella lettera di richiesta di preventivo; nel caso in cui si rendesse necessario modificare giorno e/o ora, ne viene data comunicazione scritta alle ditte che hanno inviato l'offerta almeno 24 ore prima, salvo oggettive cause di impossibilità assoluta di preavviso.

Il verbale di gara, sottoscritto dai due componenti la Commissione, esprime in modo sintetico, ma completo gli elementi essenziali della procedura.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente articolo, si applicano, per analogia le norme del presente regolamento previste per le gare pubbliche (da interpretare, comunque, in funzione della informalità, snellezza, celerità), la legge n. 216/1995 ed i principi generali del diritto amministrativo.

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

Art. 58
Annullamento della gara

L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

Art. 59
Revoca di una gara

Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

Art. 60
Approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte dell'organo competente dell'ente appaltante, individuato in capo al funzionario responsabile del servizio.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di validità delle offerte come indicato dal bando di gara od, in assenza di tali indicazioni, entro trenta giorni dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse essere negata l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.

Art. 61
Comunicazione dell'aggiudicazione

Intervenuta l'approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva, il funzionario responsabile per materia, comunicherà l'esito della gara all'aggiudicatario ed all'altro concorrente che segue in graduatoria.

Inviterà quindi l'aggiudicatario a presentare, entro il termine che sarà stabilito con la comunicazione, la documentazione prescritta dalle diverse disposizioni a seconda che l'appalto, per valore, sia soggetto alle normative nazionali o comunitarie.

Il mancato adempimento nei termini previsti, potrebbe comportare la revoca della aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e l'affidamento alla impresa che segue in graduatoria.

Resta salvo, in tal caso, il diritto della Stazione appaltante di agire sul deposito cauzionale provvisorio, costituito a garanzia della serietà dell'offerta.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

Art. 62

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessarie, tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

- Se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto, con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

-Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'Ufficio economato.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 *bis* e 16 *ter* del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27/12/1975, n. 790, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 63

Depositi cauzionali

Per la partecipazione alle pubbliche gare viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale garanzia è fissata, giusta quanto disposto dall'art. 30, 1° comma del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995, nella misura del 2% dell'importo dei lavori.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

L'impresa affidataria di una fornitura o di un servizio, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Nel caso dell'affidamento dei lavori la cauzione definitiva è fissata in un ammontare pari al 10% delle opere appaltate.

Se il ribasso accordato in sede di gara dovesse essere superiore al 25%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti detta misura.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10/12/1981, n. 741 e 10/6/1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 12/27/1959, n. 449

Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art.7 del R.D. 8/12/1923, n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 30 2° comma del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995, che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo provvisorio.

Oltre al deposito cauzionale definitivo, destinato a garantire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, l'appaltatore sarà tenuto alla costituzione, nei tempi e modi dovuti, delle ulteriori garanzie e coperture assicurative previste dal già richiamato articolo 30 del D.L. n. 101 del 3/4/1995.

Art. 64

Documentazione antimafia

L'ente appaltante dovrà acquisire, prima della stipulazione dei contratti, la documentazione prescritta dalla normativa antimafia di cui alla legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni, nella forma della certificazione o dell'autocertificazione secondo la normativa vigente.

Art. 65

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni generali previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due procedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

Art. 66

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 punto 1, lett. F del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995,

si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

Ove gli appalti, le forniture od i servizi siano soggetti alle norme comunitarie si riterranno applicabili le prescrizioni di cui all' art. 12, 5° comma del D.Lgs. n. 406 del 19/12/1991, all'art. 5, 3° comma del D.Lgs. n. 358 del 24/7/1992 e all'art. 8 comma 3°, del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995.

Art. 67

La stipulazione del contratto

La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in quattro forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;

- per scrittura privata autenticata, che prevede la sottoscrizione delle parti e l'autentica delle firme da parte del Segretario Comunale;

- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.

La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri tre sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione di Giunta Comunale adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto ed il soggetto incaricato, quanto per il finanziamento della conseguente spesa.

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché l'adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, 3° comma della legge 8/6/1990, n. 142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal funzionario del servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.

In presenza di forniture di modica entità il rapporto può considerarsi perfezionato anche con atto separato di obbligazione attraverso la semplice sottoscrizione della lettera offerta da parte del venditore, o con lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

Art. 68

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti conseguenti a pubblici appalti (preceduti da asta pubblica o da licitazione privata), quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per rendere compiuto l'*iter* del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Art. 69

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8/6/1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 *ter* della legge n. 440 del 29/10/1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari enti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n. 786 del 22/12/1981, come convertito nella legge 25/2/1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa determinazione del funzionario responsabile.

Per i contratti stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata, si applicano i diritti di segreteria di cui alla legge 8/6/1962, n. 604 e la ripartizione avverrà esclusivamente tra il Comune e l'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

Art. 70

Scrittura privata e scrittura privata autenticata

La forma della scrittura privata viene adottata per i contratti non preceduti da gara e di importo non superiore a £. 15.000.000 globali (EURO 7.746,85). In tal caso il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del privato contraente e del funzionario responsabile per materia; il contratto viene repertoriato nell'apposito registro per i contratti da registrare solo in caso d'uso.

La forma della scrittura privata autenticata viene adottata per i contratti non preceduti da asta pubblica o licitazione privata e di importo superiore a £. 15.000.000 (EURO 7.746,85). In tal caso, il Segretario Comunale che autentica la sottoscrizione si assume anche la responsabilità della regolarità tecnico/legale del contratto, della conformità del medesimo alla delibera di autorizzazione e delle procedure relative alla registrazione presso l'Ufficio del Registro. Si applicano i diritti di segreteria, come previsto dall'art. 17, comma 68, lett. b), della legge n. 127/1997 e dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 465/1997.

Per i contratti di esiguo valore, il rapporto si intende perfezionato con semplice scambio di corrispondenza (anche tramite telefax), sottoscritto, per accettazione, dalle parti.

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 71

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata, dal funzionario tecnico a ciò abilitato, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del contratto, debitamente registrato, da parte dell'Ufficio Contratti.

Nei casi di urgenza potrà essere seguita la regola della consegna dei lavori con le riserve di legge e quindi non appena intervenuta l'aggiudicazione, giusta il disposto di cui all'art. 337 della legge 20/3/1865, n. 2248, all. F.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini utili per la esecuzione delle opere.

Art. 72

Le anticipazioni ed i pagamenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 28/5/1997, n. 140 non è più consentito concedere, sotto qualsiasi forma, anticipazioni di prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, salvo il caso in cui le attività siano cofinanziate da parte dell'Unione Europea.

In tale ultimo caso l'entità della anticipazione si intenderà fissata nel valore del 5% dell'importo contrattuale giusta le prescrizioni di cui agli articoli 2, comma 91, della legge 23/12/1996, n. 662 per i lavori e del decreto 3/1/1997, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18/1/1997 per le forniture ed i servizi.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle norme contrattuali, dando comunque atto che, nel caso di lavori pubblici, ove si sia provveduto al finanziamento delle spese con mutuo contratto con la cassa DD.PP., si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 29/2/1983, n. 55, convertito dalla legge 25/4/1983, n. 131.

Art. 73

I termini per la esecuzione dei lavori

I termini per la esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi sono previsti dal Capitolato speciale, dalla lettera di invito o dal contratto.

Tali termini possono essere prorogati solo in presenza di apposito giustificato provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici, l'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori in presenza di cause di forza maggiore dipendenti dalla sussistenza di condizioni del tutto eccezionali, quali quelle climatologiche o di altra natura che possono impedire, in via temporanea, la esecuzione a regola d'arte delle opere.

Nel caso di ritardo nella esecuzione per colpa dell'appaltatore, sarà applicata nei confronti di questi, la penalità prevista a tale titolo dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 74

L'esecuzione d'Ufficio

Nei casi di negligenza grave o inadempimento agli obblighi contrattuali che possano compromettere il buono esito dell'opera, giusta quanto disposto dall'art. 341 della legge 20/3/1865, n. 2248, all. F, potrà procedersi alla esecuzione dei lavori d'ufficio in danno dell'impresa.

In tal caso l'ente appaltante, dopo una diffida a provvedere entro termini perentori, in carenza di adempimento, potrà procedere in tal senso.

Ai fini di assicurare ogni possibile garanzia circa la tutela economica dell'appaltatore inadempiente, dovranno essere esperite, compatibilmente con l'urgenza di provvedere, procedure per la individuazione dell'affidatario, improntate alla trasparenza ed alla concorrenzialità.

Art. 75

Il sub appalto, il cottimo ed i noli a caldo

L'affidamento in subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto, deve essere autorizzato dalla Giunta Comunale, su documentata richiesta dell'impresa appaltatrice, sempre che sussistano le condizioni e siano rispettate le procedure previste dall'art. 34 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995, già richiamate al precedente art. 49.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo.

Art. 76

Le varianti in corso d'opera

L'appaltatore non può introdurre variazioni al lavoro assunto, in assenza di un ordine scritto da parte del direttore dei lavori.

Il ricorso alle varianti potrà essere consentito solo in presenza di una delle motivazioni e nel rispetto delle regole e delle procedure previste dall'art. 25 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, come convertito nella legge n. 216 del 2/6/1995.

Non sono considerate varianti le variazioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 25 della legge su richiamata.

Nel caso le varianti dovessero accedere il quinto dell'importo originario del contratto si procede alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara.

Art. 77

La direzione dei lavori

La direzione dei lavori viene, di norma, svolta dagli Uffici Tecnici dell'ente appaltante.

Soltanto nel caso in cui le amministrazioni non possono assolvere a tale incombenza per carenza di organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori può essere affidata, nell'ordine, ad uno dei seguenti soggetti:

- Ad altra amministrazione pubblica, previa una intesa realizzata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 dell'8/6/1990.
- Al progettista incaricato.
- Ad altri professionisti scelti nel rispetto delle regole e con le procedure previste dalla legge per l'affidamento di tali incarichi.

Art. 78

Il collaudo

I lavori e le forniture realizzate a mezzo di pubblico appalto sono soggette a collaudo secondo il disposto dei relativi capitolati.

Il collaudo dei lavori pubblici, tanto per quanto concerne le operazioni tecniche, quanto per la scelta e nomina dei professionisti incaricati, così come per le incompatibilità degli stessi, è regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, convertito nella legge 2/6/1995, n. 216.

Art. 79
Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20/3/1865, n. 2248, all. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LLPPP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.L. n. 101 del 3/4/1995 come convertito nella legge 2/6/1995, n. 216, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

Particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore agli impegni nuovi scaturenti dalla legge 19/3/1990, n. 55 e dal D.P.C.M. 10/1/1991, n. 55, anche per quanto concerne la fase esecutiva dell'appalto e le prescrizioni innovative in materia di piani di sicurezza fisica dei lavoratori e degli adempimenti relativi alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.